



REGIONE DEL VENETO

Programma di interventi in tema
di collocamento mirato
anno 2021- 2022

Art. 4 Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16



Sommario

Premessa	3
LINEA 1 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO	4
Azione 1.1 Contributi per l'adattamento del posto di lavoro	4
Azione 1.2 Incentivi per le assunzioni	5
LINEA 2 – PROMOZIONE DI ESPERIENZE E DI MISURE DI POLITICA ATTIVA	8
Azione 2.1 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai CPI	8
Azione 2.2 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa delle ULSS	8
Azione 2.3 Contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico non vedente	9
Azione 2.4 Voucher rafforzato per il lavoro	9
LINEA 3 – SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10
Azione 3.1 Interventi per la partecipazione di studenti disabili al secondo ciclo di istruzione, a percorsi di istruzione e formazione superiore e ai tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.	10
Azione 3.2 Interventi per favorire la transizione scuola-lavoro	11
LINEA 4- INTERVENTI PER L'AUTOIMPIEGO	12
Azione 4.1 Interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità	12
LINEA 5- INTERVENTI DI SISTEMA E DI COMUNICAZIONE	13
Azione 5.1 Interventi di formazione per l'istituzione della figura del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.	13
Azione 5.2 Servizi di comunicazione e informazione delle iniziative promosse con il Fondo regionale per l'Occupazione dei disabili	13
RISORSE	15
MONITORAGGIO	16



Programma di interventi in tema di collocamento mirato 2021 - 2022

Premessa

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 sembra in fase di superamento. La somministrazione dei vaccini e i protocolli sanitari hanno reso questa malattia meno temibile. I principali istituti di ricerca riferiscono che in Italia si riusciranno a recuperare i livelli produttivi precedenti alla pandemia intorno a metà del 2022. La situazione perciò volge al positivo. Inoltre le risorse, verso le quali vi è una attesa messianica, del PNRR del Recovery Fund, che prossimamente si riverseranno nell'economia italiana inducono all'ottimismo. In proposito si nota che in tale piano del PNRR non è presente una misura dedicata al tema della disabilità, ma viene considerata nelle varie missioni trasversalmente nella convinzione che dalla attuazione delle stesse le persone con disabilità ne potranno ricevere dei benefici. Gli interventi che si rivolgono direttamente ed esclusivamente alle persone con disabilità rischiano sempre di produrre effetti un po' di segregazione sociale, mentre un approccio trasversale che consideri principalmente l'essere persona e cittadino piuttosto che la sua disabilità genera effetti di integrazione sociale e di inclusione.

Il programma degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2021-2022 tiene conto, per quanto possibile, della situazione economica, produttiva e anche sociale: Nell'ultimo programma approvato, redatto nei mesi estivi del 2020, si sono previste delle azioni sperimentali, innovative rispetto le precedenti programmazioni presupponendo, come era convinzione comune, che la situazione sanitaria non si sarebbe aggravata, che non sarebbe arrivata una nuova ondata del virus. Si è dovuto conseguentemente al diffondersi dei contagi, rinviare la realizzazione di queste azioni ad un momento successivo, a quando la situazione sanitaria sarebbe diventata sotto controllo e le attività economiche avrebbero potuto riprendere e le politiche attive essere realizzate. Nel periodo della pandemia vi è stato un utilizzo veramente importante degli ammortizzatori sociali, grazie ai quali si sono salvaguardati i livelli occupazionali, mentre le politiche attive sono state complessivamente poco utilizzate. Le limitazioni sugli spostamenti delle persone fisiche hanno determinato necessariamente uno scarso accesso a politiche che richiedono un contatto diretto della persona: i colloqui, le interviste la formazione soprattutto relativamente ai profili professionali più elementari. Vi è stata una riduzione anche delle esperienze di tirocinio, soprattutto di persone svantaggiate. In molti casi il soggetto ospitante ha dovuto procedere con la sospensione o l'interruzione del tirocinio.

Nel presente programma non si prevede di introdurre nuove politiche attive, ma si ritiene che, data la situazione, si debbano semplicemente mettere a disposizione mezzi e condizioni per consentire alle misure delle precedenti programmazioni di continuare

Si confermano perciò le azioni che hanno ormai qualche anno di sperimentazione e si prevede di rifinanziare le attività previste nella scorsa annualità del programma all'esito della sperimentazione.

L'attività dei servizi deve riprendere vigore per far conseguire gli obiettivi di occupazione delle persone con disabilità previsti nella più ampia programmazione regionale. Si devono prevedere gli strumenti idonei a far conseguire ai datori di lavoro del Veneto l'ottemperanza agli obblighi della legge 68/99, assumendo i lavoratori con disabilità previsti dalla normativa. Nell'ultimo report pubblicato dall'Osservatorio del mercato del Lavoro di Veneto Lavoro in ordine allo stato di attuazione della Legge 68/99, aggiornato al 2019, risulta che il mondo produttivo veneto esprime un numero importante di posizioni lavorative riservate alle persone con disabilità che non sono state ancora coperte. I servizi per l'impiego pubblici opereranno per la piena applicazione della Legge 68/99 e adotteranno tutte le iniziative più opportune per far assumere personale con disabilità ai datori di lavoro. Le risorse saranno impiegate, principalmente, per migliorare il patrimonio di competenze utili all'impresa e per favorire il benessere economico di aziende e lavoratori; sarà prestata particolare attenzione alla garanzia delle pari opportunità e alle politiche di genere e antidiscriminatorie.



LINEA 1 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO**Azione 1.1 Contributi per l'adattamento del posto di lavoro**

Come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. b) della Legge n. 68/99, con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità si riconoscono ai datori di lavoro dei contributi a rimborso delle spese sostenute a fronte dell'adozione degli accomodamenti realizzati al fine di consentire al lavoratore con disabilità lo svolgimento, in modo produttivo, della prestazione lavorativa.

Fin dalla prima programmazione del Fondo, approvata con DGR n. 1788 del 7 novembre 2017, sono ritenute ammissibili le spese sostenute:

- per adattare le postazioni di lavoro alle capacità del lavoratore, così da rendere ininfluente, o meno rilevante, l'invalità della persona;
- per rimuovere le barriere architettoniche che non consentono un accesso agevole al luogo di lavoro o limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona;
- per l'apprestamento di tecnologie che, applicate alla disabilità, potranno compensare la ridotta capacità lavorativa.

Nella scorsa annualità del programma (DGR n. 1125 del 6 agosto 2020) si sono estese le possibilità di richiedere il contributo, comprendendo anche le spese sostenute dal datore di lavoro a favore dei dipendenti con disabilità per la sanificazione e l'acquisto di strumentazione idonea a contrastare la diffusione del virus Covid-19, nonché le spese adottate per consentire ai dipendenti con disabilità la prestazione lavorativa in modalità esecutiva smart working.

Per rispettare la previsione normativa che stabilisce che sulle spese di adattamento del posto di lavoro vi sia una partecipazione del datore di lavoro, si è previsto che la Regione rimborsi il 95% del costo, nel limite massimo di 20 mila euro. Tale parametri sono applicati anche nella presente programmazione per tutti gli interventi che riguardano l'acquisizione di strumentazioni, rimozioni barriere, apprestamenti di postazione, realizzazione di opere.

Con il presente programma si amplia la tipologia degli interventi riconosciuti quali adattamento del posto di lavoro: sono ammesse, infatti, anche le spese sostenute per l'acquisizione di servizi che permettono una compensazione dei deficit a cui è collegata la condizione di disabilità, consentendo la partecipazione a percorsi di integrazione lavorativa e lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Potranno presentare richiesta di contributo il datore di lavoro, obbligato o non obbligato alla legge 68/99, imprenditore o non imprenditore, o l'ente presso il quale la persona sta svolgendo un percorso di politica attiva del lavoro.

- A. Il datore di lavoro potrà presentare la richiesta a condizione che il lavoratore con disabilità sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi. La richiesta potrà essere avanzata anche non in prossimità dell'assunzione, per fini di mantenimento del rapporto di lavoro in corso.

Il datore di lavoro dovrà indicare che la spesa è finalizzata ad acquisire idonea strumentazione atta a rendere produttiva la prestazione del lavoratore, oppure finalizzata a modificare l'organizzazione delle attività lavorative e/o per introdurre misure appropriate a tutela della salute e della sicurezza del lavoro sia del lavoratore con disabilità sia degli altri lavoratori che operano nel medesimo contesto di lavoro. Gli interventi per i quali il datore di lavoro potrà richiedere il contributo potranno essere anche finalizzati ad evitare il licenziamento di propri dipendenti per inidoneità sopravvenuta al lavoro.

Sono finanziabili su istanza del datore di lavoro, come misura di adattamento a nuove mansioni, le attività formative, ivi comprese quelle per la sicurezza sul lavoro, ritenute essenziali per adeguare le competenze del lavoratore con disabilità ai fabbisogni professionali espressi dall'azienda sia in fase di inserimento sia quando il lavoratore venga adibito a svolgere in azienda compiti diversi da quelli ordinari sia quando il lavoratore, pur continuando a svolgere i compiti assegnati, debba farlo con utilizzo di nuovi strumenti di



lavoro.

Tali attività, per l'utilizzo di servizi, sono finanziabili nel limite massimo consentito dalla normativa sugli aiuti di Stato nel limite di 20 mila euro per lavoratore.

Il datore di lavoro potrà richiedere un nuovo contributo per il medesimo lavoratore solo a motivo di nuove valutazioni inerenti alle ridotte capacità lavorative o a seguito di una nuova organizzazione aziendale che richieda l'adozione di nuove misure di adattamento.

- B. La richiesta di contributo può essere presentata anche dall'ente presso il quale la persona con disabilità stia svolgendo la politica attiva del lavoro finanziata con risorse pubbliche. Sono ammissibili a contributo le spese per acquisto o utilizzo di strumenti o di ausili ritenuti necessari per consentire alla persona l'accesso ai servizi e l'esercizio dei diritti. In particolare, saranno attivabili servizi di interpretariato nella lingua dei segni quando la persona sia inserita in una politica del lavoro anche non destinata direttamente all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Allo stesso modo sono finanziabili anche gli interventi di tutoraggio del soggetto promotore nell'ambito delle esperienze di tirocinio, nonché gli interventi di accompagnamento al lavoro per le persone che sono già dipendenti di azienda, a soluzione di problemi di integrazione nell'ambiente di lavoro.

Il contributo regionale per l'acquisizione di servizi è finanziabile nel limite del 100% dei costi e fino a 20 mila euro per lavoratore con disabilità, salvo che la normativa sugli aiuti di Stato imponga il necessario cofinanziamento. Laddove siano state istituite unità di costo standard, come per la formazione e l'erogazione di servizi per il lavoro, si deve far riferimento ad esse.

La Regione si impegna ad avviare un approfondimento volto a valutare la fattibilità, dal punto di vista tecnico e amministrativo, - soprattutto in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato - dell'erogazione di contributi ai soggetti che ospitano persone in tirocinio, a riconoscimento delle azioni di ospitalità, sia per aver consentito lo svolgimento presso le proprie strutture dell'esperienza formativa, sia per aver reso possibile lo svolgimento del percorso formativo, secondo le previsioni di progetto, attraverso la disponibilità di personale professionalmente competente.

Azione 1.2 Incentivi per le assunzioni

Con la presente misura si riconosce ai datori di lavoro l'agevolazione di cui all'art. 13 della Legge n. 68/99, che non abbiano potuto ricevere a motivo dell'incapienza del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le assunzioni incentivate sono le medesime - per tipologia di rapporto di lavoro e per tipologia e percentuale di invalidità della persona con disabilità assunta - che sarebbero state agevolate dall'INPS se il Fondo avesse presentato disponibilità di risorse.

La presente misura opera come mera sostituzione e in supplenza dell'intervento dell'INPS nei casi in cui quest'ultimo non possa intervenire per l'esaurimento delle risorse nazionali ed ha carattere sperimentale e una durata di 2 anni.

Sperimentalmente, nei limiti delle risorse destinate, si stabilisce che possano chiedere il contributo regionale i datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni 2021 e 2022, persone con invalidità fisica superiore al 66% o con invalidità psichica o intellettiva nella stessa misura prevista all'art. 13, comma 1 e 1 bis, della Legge n. 68/99.

La durata dell'incentivo è pari a 18 mesi per le assunzioni di persone con disabilità fisica aventi le suddette caratteristiche e di 30 mesi per le assunzioni di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva. Le assunzioni con contratto a tempo determinato di lavoratori con invalidità psichica o intellettiva sono agevolate solo se prevedono una durata tra 12 e 24 mesi.

L'incentivo viene erogato nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, tramite l'ente regionale Veneto Lavoro, mediante erogazione di un contributo a seguito di verifica del costo sostenuto dal datore di



lavoro (e, pertanto, non a conguaglio nelle denunce contributive all'INPS).

Le domande per accedere all'incentivo potranno essere presentate anche successivamente all'assunzione e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS del rigetto della domanda di autorizzazione all'agevolazione di cui all'art. 13 della Legge n. 68/99.

Per semplificare le modalità erogazione del contributo, il calcolo dell'agevolazione si potrà effettuare sulla base dell'imponibile previdenziale risultante dalla CU del lavoratore. Potrà essere previsto un anticipo dell'agevolazione per le assunzioni avvenute nel primo semestre dell'anno, a seguito del superamento del periodo di prova.

Le agevolazioni per assunzioni a tempo determinato

Le condizioni in cui si devono trovare i disabili per essere beneficiari del presente intervento sono le seguenti:

- Iscritti alle liste del collocamento mirato, purché negli ultimi 12 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro¹ oppure
- Iscritti alle liste del collocamento mirato con almeno 50 anni di età compiuti.

Si tratta di persone che hanno difficoltà ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro e/o che sono fortemente a rischio di inattività e di perdita di fiducia nella possibilità di trovare una nuova occupazione. La presente misura viene avviata al fine di favorire la riattivazione di queste persone per la riscoperta di competenze e nell'aspettativa che le persone coinvolte possano poi rimanere nel mondo del lavoro a lungo.

L'intensità dell'aiuto all'occupazione che si concede dipende dalla tipologia e dalla percentuale dell'invalidità:

- per invalidi psichici e intellettivi l'incentivo è pari al 75 % della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali riportata nella busta paga del lavoratore;
- per i disabili con invalidità fisica l'incentivo è pari ad una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale, desunta dalla busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30 %.

L'incentivo all'assunzione è riconosciuto per le assunzioni di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 12 mesi, se il contratto di lavoro a tempo determinato prevede una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi, proroghe comprese, mentre l'incentivo è riconosciuto fino ad un massimo di 24 mesi, proroghe comprese, se l'assunzione a tempo determinato riguarda disabili con più di 62 anni di età.

La richiesta di agevolazione può essere presentata da un qualsiasi datore di lavoro, in obbligo e non obbligo, anche non imprenditore. Non è ammesso per lavoro domestico.

Le agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato

Sono riconosciute per assunzioni di persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/99 con disabilità fisica e percentuale di invalidità inferiore al 67 %.

I requisiti per accedere alla agevolazione: l'assunzione deve essere stata di persona in possesso delle seguenti caratteristiche:

- Bassa scolarità;
- Età superiore a 45 anni;
- Invalidità sensoriale.

Nel caso di assunzioni di lavoratori disabili da parte di un datore di lavoro non soggetto agli obblighi della

¹ Non è sufficiente perciò che la persona da assumere sia disoccupata da 12 mesi, con applicazione degli istituti della conservazione o della sospensione dello status, ma è necessario che non abbia avuto rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti.



Legge n. 68/99, perché con meno di 15 dipendenti computabili, si prescinde dai predetti requisiti di svantaggio.

Nel 2021 si era introdotto sperimentalmente la previsione di agevolare anche le assunzioni che prevedano un orario settimanale non inferiore a 15 ore anziché a 21, ma solo per i datori di lavoro che occupino meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della Legge n. 68/99 o per assunzioni di persone con disabilità oltre alla quota d'obbligo o di riserva. Si ritiene di continuare la sperimentazione anche per la presente programmazione.



LINEA 2 – PROMOZIONE DI ESPERIENZE E DI MISURE DI POLITICA ATTIVA**Azione 2.1 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai CPI**

Fin dalla istituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, con le risorse dello stesso si è finanziata la realizzazione di tirocini promossi dai Centri per l'Impiego. Ai datori di lavoro che si trovano nella situazione di dover ottemperare agli obblighi della Legge n. 68/99, i Centri per l'impiego propongono la realizzazione di un percorso, definito all'interno di una convenzione di integrazione lavorativa, che dovrebbe portare all'assunzione di una persona iscritta agli elenchi di tale legge e che prevede nella fase iniziale lo svolgimento di una esperienza di tirocinio, in modo che il datore di lavoro possa sperimentare le capacità produttive della persona e verificare le possibilità di inserimento in azienda.

Questi tirocini possono prevedere una durata fino a 6 mesi. Il costo dell'indennità di partecipazione all'esperienza è sostenuto interamente con le risorse del Fondo ed è pari a 5,00 euro all'ora fino ad un massimo di 600,00 euro mensili.

Anche per il 2021-2022 si ritiene di proseguire con le modalità già assunte con la DGR n. 1788/2017 e con gli importi già definiti nella stessa.

Azione 2.2 Sostegno alla realizzazione di tirocini promossi dai servizi di integrazione lavorativa delle ULSS

Con la DGR n. 1042/2018 si è previsto di utilizzare le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili anche per finanziare la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo promossi dai Servizi di integrazione lavorativa (SIL) a favore delle persone con disabilità. La delibera citata ha destinato per tali tirocini 2 milioni di euro. Nelle seguenti annualità di programmazione del Fondo si è continuato ogni anno ad assegnare 2 milioni di euro per la realizzazione di tale misura. Sono stati perciò finora destinati complessivamente 8 milioni di euro.

I tirocini che i SIL possono promuovere utilizzando le risorse del Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità, devono avere l'obiettivo dell'inserimento lavorativo. L'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini" prevede che i tirocini di inserimento lavorativo promossi a favore di soggetti svantaggiati possano prevedere deroghe rispetto alla disciplina sui limiti numerici e alla durata delle esperienze. La DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 di recepimento delle suddette linee guida ha stabilito che sia possibile attivare tirocini con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale prevedendo deroghe in tema di profilo professionale, corresponsione dell'indennità e divieto di ripetibilità.

Con la presente deliberazione si prevede che i SIL possano promuovere dei tirocini - a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità annualità 2021 -, derogando alla disciplina generale, relativamente alle disposizioni in tema di limiti numerici di tirocinanti ospitabili da un datore di lavoro, ai limiti di durata e al divieto di ripetibilità. Non potranno essere rendicontati tirocini in cui l'esperienza formativa della persona con disabilità presso lo stesso datore di lavoro/soggetto ospitante sia durata più di 36 mesi (comprensivi di attivazioni, rinnovi o proroghe). Non potranno essere rendicontati tirocini di inclusione sociale attivati ai sensi della DGR n. 1406/2016.

Per il 2021 si sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'attivazione di tirocini promossi dai SIL. I tirocini realizzati saranno attentamente monitorati anche in ordine agli esiti occupazionali.



Azione 2.3 Contributi finalizzati alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico non vedente

Nella Legge 29 marzo 1985 n. 113 si stabilisce che i datori di lavoro pubblici o privati dotati di centralino con operatore debbano riservare almeno un posto di lavoro ai lavoratori non vedenti con abilitazione di centralinista telefonico. Ancora oggi, con l'avvento dell'informatica, con l'impiego di tecnologia che rende possibile l'installazione di apparecchi intercomunicanti che non prevedono la presenza di un operatore telefonico, l'occupazione in cui sono maggiormente inserite al lavoro le persone non vedenti rimane quella del centralinista telefonico.

Nella Regione del Veneto non si tengono più da almeno 10 anni i corsi che consentono l'acquisizione dell'abilitazione a centralinista telefonico non vedente. In considerazione del fatto che i soggetti interessati sono solo qualche unità all'anno, si è preferito, piuttosto che attivare il corso, sostenere la partecipazione degli stessi a corsi realizzati presso strutture formative operanti in altre Regioni. Si tenga presente che i costi per la realizzazione dei corsi sono interamente sostenuti dalle Regioni che li realizzano. Pertanto la Regione Veneto, con DGR n. 1042/2018, ha previsto di sostenere i costi per la residenzialità presso le strutture formative delle altre regioni. Con la DGR n. 1507/2018 si è disposto che la Regione effettui direttamente i pagamenti alle strutture senza che gli interessati anticipino i costi di residenzialità.

Il corso viene realizzato una volta all'anno e ha una durata simile all'anno scolastico. Non si sono avuti partecipanti nell'anno 2020-2021, probabilmente per effetto delle restrizioni dovute al lockdown. Ad oggi, in 3 anni, la Regione ha sostenuto la partecipazione ai corsi a favore di 7 persone. L'iniziativa ha avuto pertanto un buon successo, soprattutto per la promozione svolta dalla associazione Unione Italiana Ciechi presso i propri aderenti. Dal punto di vista occupazionale solo 2 persone su 7 sono occupate. Occorre aver presente, però, che alcune di queste persone si sono diplomate solo qualche mese prima del lockdown, periodo durante il quale le attività di incrocio tra domanda e offerta di lavoro si sono fortemente ridotte soprattutto per le persone con disabilità.

La misura è pertanto confermata anche per la corrente annualità del Fondo.

Azione 2.4 Voucher rafforzato per il lavoro

Con la DGR n. 1101 del 9 agosto 2021 sono state approvate delle linee guida per la sperimentazione del voucher per il lavoro rafforzato, che, nell'intenzioni, dovrà essere una misura con la quale poter finanziare tutti gli interventi possibili e necessari per condurre la persona all'occupazione. Con il contributo di appositi gruppi di lavoro con le parti sociali presenti in commissione si definirà un sistema coerente.

La prima fase di attuazione delle suddette linee guida riguarda la profilazione quantitativa e qualitativa in capo ai cpi della persona con disabilità per giungere ad una analisi delle competenze della persona e dei profili di occupabilità. In particolare si dovrà rilevare il possibile impatto che deriva dalla condizione di disabilità del singolo in relazione alle varie dimensioni o aspetti da considerare evidenziando barriere e facilitatori ambientali. Da tale rilevazione si dovranno ricavare gli elementi necessari e opportuni per far emergere e utilizzare le competenze acquisite e possedute dalla persona. A tal proposito, si verificherà la possibilità di sperimentare un sistema per la certificazione delle competenze per lavoratori con disabilità che abbiano svolto percorsi formativi della durata di almeno 80 ore.

Nelle linee guida si prevedono gli interventi di politica attiva più comuni della formazione professionale e della promozione delle esperienze di tirocinio, ma è possibile l'attivazione di altre misure che si rendano opportune per sostenere il lavoratore nell'attività di ricerca e di accompagnamento. Nel voucher possono essere compresi, ad esempio, dei sostegni per la mobilità, per la conciliazione.

Sulla base degli esiti di tale sperimentazione, la misura potrà essere rifinanziata e, se ritenuto necessario, saranno adottati gli opportuni correttivi alla misura per renderla maggiormente interessante per i soggetti destinatari e per renderla maggiormente produttiva di effetti positivi. Come è previsto nella scorsa programmazione, la sperimentazione sarà attentamente valutata dalla Commissione di gestione del fondo.



LINEA 3 – SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Le finalità per cui nel 2018 si è ritenuto di inserire una misura a sostegno della partecipazione a percorsi di istruzione e formazione permangono interamente e sono da considerarsi ulteriormente rinforzate. Da ogni crisi economica e produttiva si esce solo con un rafforzamento delle competenze e dei livelli di istruzione. Occorre pertanto sostenere l'istruzione e la formazione della popolazione delle persone con disabilità, che statisticamente ha livelli di istruzione medio-bassi. Nell'anno in corso, per i noti motivi, non si sono prodotti significativi dati in merito. Gli investimenti nel campo dell'istruzione devono essere valutati in un ampio arco di tempo e pertanto si propone la continuazione senza particolari modifiche delle misure adottate con la DGR n. 1206/2019.

Azione 3.1 Interventi per la partecipazione di studenti disabili al secondo ciclo di istruzione, a percorsi di istruzione e formazione superiore e ai tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La proposta programmatica riguarda la continuazione della sperimentazione di una misura finalizzata a sviluppare maggiormente il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro nell'ottica di agevolare l'inserimento delle persone con disabilità nel mercato del lavoro attraverso l'acquisizione di qualifiche sempre più specialistiche e, in un secondo tempo, di favorire, altresì, l'apprendimento permanente (lifelong learning).

Per conseguire tali obiettivi con le risorse del Fondo regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità, si intende migliorare il raccordo della filiera dei servizi per il lavoro con quella della formazione, promuovendo la concessione di contributi a copertura delle spese di iscrizione e di frequenza, nonché per la didattica di sostegno, agli studenti residenti in Veneto che partecipano al secondo ciclo di istruzione e all'istruzione e formazione superiore, nonché alla formazione mediante tirocinio professionale, propedeutico all'esercizio della libera professione.

Rientrano perciò in tale tipologia di percorsi:

- Il secondo ciclo di istruzione per studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione;
 - o scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali di durata quinquennale),
 - o percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
 - o percorsi sperimentali di specializzazione tecnica (IFTTS)
- l'istruzione e formazione superiore:
 - o Università,
 - o Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)
 - o Istituti tecnici Superiori (ITS).
- Il tirocinio per l'accesso alla professione successivamente al percorso di studi universitari.

Al fine di sostenere e promuovere i percorsi di orientamento e di transizione tra sistema dell'istruzione-formazione e sistema del lavoro per le persone con disabilità regolarmente inserite nei suddetti percorsi, si ritiene di avviare in via sperimentale gli interventi a partire dall'anno scolastico 2020-2021, secondo i criteri in raccordo con la disciplina di riferimento.

- per gli studenti disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo, si prevede di finanziare con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità il Buono scuola secondo modalità e criteri definiti con apposito provvedimento. In tal modo si favorisce il conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore, anche al fine dell'accesso ai successivi percorsi post-diploma;
- per gli studenti disabili iscritti a Università, AFAM o ITS, si ritiene di avviare un intervento che preveda un contributo a copertura delle quote di iscrizione fino ad un massimo del 70% del costo e nel



limite massimo di euro 800,00 pro-capite/anno, al netto degli eventuali esoneri parziali concessi (ad esempio sulla base della condizione economica e/o di merito) da scuole e università o di altri cofinanziamenti concessi per l'iscrizione ai corsi di istruzione e formazione superiore.

- per persone con disabilità interessate a svolgere un percorso di tirocinio propedeutico, anche se non obbligatorio, al sostenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione ordinistica, la Regione eroga un contributo al fine della realizzazione di tali esperienze presso studi o professionisti.

Il periodo massimo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio, per un ammontare massimo di 3.600 euro (600,00 euro per mese). Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo presentando domanda al termine del periodo finanziabile. Il tirocinante deve essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell'ambito della Regione Veneto.

Azione 3.2 Interventi per favorire la transizione scuola-lavoro

Con la DGR n. 1100 del 9 agosto 2021 si è finanziato un intervento sperimentale per la realizzazione di percorsi di transizione scuola lavoro che dovrà svolgersi nell'anno scolastico 2021-2022.

Con tale intervento si intende potenziare il legame con la realtà economico-produttiva dotando i giovani di ulteriori strumenti adeguati al contesto in cui andranno a svolgere l'attività e, contestualmente, supportando le scuole nelle attività di orientamento. In tal modo si potrà favorire l'inserimento lavorativo, andando a creare un modello sinergico tra scuola - servizi per il lavoro - tessuto economico-produttivo.

In detta delibera si prevede che siano destinatari dell'intervento gli studenti che stanno per terminare il percorso scolastico. In tal modo si prepareranno ad essere formati concretamente all'inserimento nel mondo del lavoro. Dovranno essere:

- studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di II grado;
- studenti del III anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati presso le Scuole di formazione professionale accreditate o in sussidiarietà presso gli Istituti professionali di Stato;
- ex studenti che hanno terminato gli studi da 12 mesi.

Si potranno quindi costruire percorsi personalizzati destinati a ragazzi e ragazze con disabilità, coinvolgendo:

- gli Istituti scolastici e le Scuole di formazione professionale per l'individuazione degli studenti con disabilità certificata legge 104/92 e per la definizione di progetti calibrati sulle loro capacità e bisogni, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità;
- i servizi pubblici all'impiego e i SIL del Territorio interessato;
- gli enti accreditati ai servizi per il lavoro con esperienza in tali percorsi;
- le organizzazioni datoriali e sindacali del territorio, le associazioni dei disabili.

Si dovranno prevedere attività di sensibilizzazione e di diffusione dell'iniziativa e dei risultati.

Anche sulla base di detta sperimentazione si prevede di confermare l'intervento per la prossima annualità scolastica 2022-2023, riservando adeguate risorse secondo le valutazioni che saranno operate dalla Commissione di gestione del Fondo.



LINEA 4- INTERVENTI PER L'AUTOIMPIEGO**Azione 4.1 Interventi sperimentali di sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità**

Con la DGR n. 1102 del 9 agosto 2021 si è previsto di finanziare i progetti di auto imprenditorialità e auto impiego promossi da persone con disabilità e di sperimentare forme di incentivo del lavoro autonomo. La direttiva non è stata ancora adottata e pertanto la misura non è ancora attiva. Con gli esiti della sperimentazione si potrà valutare se la misura è sostenibile o se invece è opportuno adottare dei correttivi. La sperimentazione potrà essere replicata e si potrà valutare l'opportunità di mantenere la misura attivabile in ogni momento. La misura pertanto potrà essere nuovamente finanziata, soprattutto in esito ai risultati della sperimentazione e previo parere della Commissione di gestione del fondo.



LINEA 5- INTERVENTI DI SISTEMA E DI COMUNICAZIONE

Azione 5.1 Interventi di formazione per l'istituzione della figura del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.

La figura del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, che è già prevista dall'art. 14, quarto comma, lettera b) della legge n. 68/1999 e che è richiamata nell'ambito della definizione delle linee guida per il collocamento mirato previste all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 151/2015, riveste un ruolo fondamentale per favorire i processi necessari all'occupazione delle persone con disabilità e per rafforzare i percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

Il responsabile della gestione dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità, incardinato di norma nella struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse umane, dovrebbe operare, infatti, per governare il processo di integrazione sociale e lavorativa all'interno dell'impresa, direttamente o assistito da specialisti/consulenti esterni.

Sulla base del Programma annuale 2018-2019, Veneto Lavoro ha iniziato un percorso di formazione sensibilizzazione e diffusione della cultura del disability management; detto percorso è ancora in corso.

Si ritiene che si dovrà procedere verso l'istituzionalizzazione della figura del disability manager, definendone il profilo professionale e l'inserimento nel repertorio delle professioni e procedendo con l'istituzione di percorsi di formazione adeguati.

La misura attualmente non necessita di nuovo finanziamento.

Azione 5.2 Servizi di comunicazione e informazione delle iniziative promosse con il Fondo regionale per l'Occupazione dei disabili

È convinzione che le difficoltà di utilizzo delle risorse del Fondo dipendono da diversi fattori a cui si è cominciato a dare una risposta con iniziative di sensibilizzazione e formazione come per esempio sono i percorsi di disability management. Tali iniziative di formazione rivolte agli operatori dei servizi pubblici e accreditati andranno rafforzate e realizzate in presenza. Sono infatti i case manager e gli account manager del servizio di collocamento mirato dei CPI, gli operatori dei SIL e gli operatori degli enti accreditati che, in fase di stipula di convenzioni (CPI), promozione dei candidati, e di inserimento lavorativo e mantenimento del posto di lavoro possono promuovere le misure con particolare riguardo all'accomodamento ragionevole. Essi pertanto devono essere profondi conoscitori della materia e aggiornarsi in continuazione. Si dovranno prevedere momenti di formazione specifica sul ventaglio di possibili accomodamenti ragionevoli nell'ambiente del lavoro. Per far conoscere gli strumenti serve oltre che un rafforzamento delle competenze (che potrebbero anche essere certificate) attraverso una formazione professionalizzante e continua, realizzare delle guide e aggiornarle in continuazione.

È necessario rilanciare le misure del fondo coinvolgendo tutti i soggetti che sono in grado di promuoverle presso le imprese pubbliche e private promuovendo l'informazione a livello regionale e negli ambiti provinciali con CPI SIL Cooperazione sociale, associazioni di categoria e sindacali, associazioni dei disabili, associazioni professionali.

Si ritiene utile analizzare con un gruppo di esperti (operatori e associazioni di rappresentanza) le ragioni dello scarso utilizzo delle misure regionali e i supporti necessari per il rafforzamento in primis degli operatori del servizio e del partenariato economico sociale coinvolto. A seguire si può promuovere l'indagine per verificare i motivi per cui i soggetti che potrebbero richiedere l'accesso ai benefici molte volte non richiedano le agevolazioni e per analizzare se i benefici predisposti per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano adeguati e idonei a produrre nuova occupazione o a mantenere al lavoro le persone con disabilità.



Per la presente misura potranno essere destinate risorse anche per la realizzazione di azioni pubblicitarie per far conoscere le attività finanziate dal Fondo regionale.



RISORSE

La disponibilità nel Bilancio della Regione per l'anno 2021 è di circa 11.700.000,00 euro.

Si prevede di destinare per il corrente anno 1.000.000,00 euro per gli interventi per la partecipazione delle persone con disabilità al secondo ciclo di istruzione (buono scuola). Questa misura è gestita, in collaborazione con la Direzione Istruzione, direttamente dal bilancio regionale.

Il finanziamento delle altre misure avviene mediante l'ente strumentale Veneto Lavoro, al quale saranno trasferite le risorse disponibili del Fondo. Al finanziamento dei tirocini promossi dai SIL viene destinato l'importo definito di 2 milioni di euro, mentre per il finanziamento delle altre misure sono utilizzabili le risorse nel limite della intera disponibilità.

I finanziamenti per le azioni finalizzate a favorire la transizione scuola lavoro, l'autoimprenditorialità e l'impiego del voucher per il lavoro rafforzato sono rifinanziabili, sentita la Commissione, a seconda degli esiti della sperimentazione.

	intervento	Avviato da
	Contributi per l'adattamento del posto di lavoro, rimozione di barriere architettoniche e apprestamento di tecnologie di telelavoro e utilizzo di servizi per l'adeguamento delle mansioni al posto di lavoro e per la partecipazione a misure di politiche attive	300.000
	Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità a tempo determinato e indeterminato	1.500.000
	Tirocini promossi dai Centri per l'impiego	1.500.000
	Tirocini promossi dai SIL	2.000.000
	Sostegno alla partecipazione a corsi per centralinista telefonico	50.000
	Finanziamento del buono scuola	1.000.000
	Servizi di comunicazione e consulenza	100.000
	Risorse per rifinanziare la misura del voucher per il lavoro rafforzato	2.500.000
	Risorse per rifinanziare le misure previste nel programma con la DGR 1125/2020	2.750.000



MONITORAGGIO

Gli interventi del presente programma e il relativo utilizzo delle risorse saranno oggetto di specifiche azioni di monitoraggio che dovranno prevedere sia incontri della Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità (anche attraverso gruppi di lavoro tematici), di massima con cadenza semestrale, sia report periodici di monitoraggio da inviare alla Commissione.

Lo scopo delle azioni di monitoraggio è quello di garantire il necessario supporto informativo per la valutazione degli interventi e l'adozione di eventuali misure correttive da intraprendere a garanzia del conseguimento degli obiettivi del piano e delle specifiche misure a questo collegate.

Gli incontri della Commissione per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, nel quadro del mandato normativo, si prefiggono di garantire il necessario raccordo tra gli interventi in realizzazione e gli obiettivi del Piano nonché, sulla base degli esiti del monitoraggio, la valutazione di ulteriori interventi da adottare nella programmazione futura.

Dal monitoraggio dovranno emergere anche gli effetti che ha prodotto l'emergenza epidemiologica sulla realizzazione delle politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Veneto Lavoro sarà incaricato di monitorare, con cadenza quadrimestrale, l'andamento dell'occupazione delle persone con disabilità che, notoriamente, nei periodi di crisi economica evidenzia dati maggiormente negativi, rispetto all'occupazione della generalità della popolazione in età lavorativa. In particolare l'ente predisporrà un monitoraggio, da riproporre con cadenza annuale, sull'utilizzo dello strumento delle convenzioni di programma evidenziando con precisione i profili professionali richiesti dalle aziende e la congruenza tra le richieste e le assunzioni operate da parte delle stesse. Tale analisi potrà essere utile per una maggiore coerenza tra fabbisogni professionali delle imprese e percorsi formativi proposti dagli enti di formazione agli utenti.

Commissione 5 nov

